

IN QUESTO NUMERO

1. **IMPORTANTE - PEC obbligatoria per gli amministratori delle società dal 2025 – scadenza al 30.06.25.**
2. **Informative Fiscali.**
3. **Corsi abilitativi per attività venatorie e per coadiutori al controllo faunistico – programma formativo anno 2025.**
4. **Flussi: lavoratori immigrati Paesi a rischio.**
5. **INPS - Nuovo regime sanzionatorio.**
6. **Confagricoltura (ANPA).**



1) **IMPORTANTE - PEC obbligatoria per gli amministratori delle società dal 2025 – scadenza al 30.06.25.**

Con l'approvazione della **Legge di Bilancio 2025** (Legge 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, è stato introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori di società: **il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.**

A partire dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo PEC personale – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società, siano esse società di persone (società semplici, Snc e Sas) o di capitali (S.p.A., Sapa, Srl, Srls).

L'obbligo è previsto per:

- **Amministratori di società privi di PEC:** dovranno attivare una PEC personale e registrarla ufficialmente.
- **Nuove società:** per le imprese costituite dal 2025 in poi, l'indirizzo PEC di ogni amministratore dovrà essere indicato sin dalla registrazione al Registro delle Imprese.

I soggetti interessati avranno l'obbligo di comunicare alla C.C.I.A.A. di Bologna la propria PEC entro e non oltre il **30.06.2025** (in caso contrario le pratiche derivanti da tale obbligo subiranno sanzioni e non potranno essere evase).

All'uopo, Confagricoltura Bologna si sta già attivando per il servizio.

Per questo chiediamo a tutti gli associati di prendere contatto con il proprio ufficio zona di riferimento, onde poter fissare un appuntamento per esaminare la soluzione più adatta alle esigenze di ognuno.

Di seguito riportiamo i contatti:

Nome e Cognome	Numero di telefono	E-mail
Sara Cappelli – uff. zona Bologna	051.783901	s.cappelli@confagricolturabologna.it
Vittoria Cavazzoni – uff. zona Bazzano	051.830049	v.cavazzoni@confagricolturabologna.it
Chiara Biancastelli – uff. zona Imola	0542.28394	c.biancastelli@confagricolturabologna.it
Veronica Scimeca / Patrizia Frabetti – uff. zona San Giorgio	051.893690	v.scimeca@confagricolturabologna.it / p.frabetti@confagricolturabologna.it
Valentina Romagnoli / Amelia Filippetti – uff. zona di San Giovanni	051.827301	v.romagnoli@confagricolturabologna.it / a.filippetti@confagricolturabologna.it
Sara Martinelli – zona Montagna	345.0656261	s.martinelli@confagricolturabologna.it

(A. Filippetti)



2) INFORMATIVE FISCALI.

Nuova tassazione reddito dei terreni

Si informano gli associati che, per l'anno di imposta **2024** e **2025**, il D.lgs n 216/2023 8pubblicato in G.U. al n° 303 del 30.12.2023) ha stabilito che il **REDDITO DOMINICALE** ed il **REDDITO AGRARIO**, per i soggetti iscritti come **CD** e **IAP**, andranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- Fino a 10.000 euro 0%
- Da 10.000 euro fino a 15.000 euro 50%
- Oltre 15.000 euro 100%

Riguarda anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto se:

- appartengono al medesimo nucleo familiare
- iscritti come coltivatori diretti all'INPS
- partecipano attivamente all' esercizio dell'attività agricola familiare

I nostri uffici di zona rimangono a disposizione per eventuali informazioni in merito.

(A. Filippetti)

Aliquote e scaglioni di redditi IRPEF per il 2024

Si informano gli associati che, è prevista, nella dichiarazione redditi 2025 per l'anno di imposta **2024**, la **riduzione** degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF d:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro
- 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro
- 43% per redditi oltre 50.001

I nostri uffici di zona rimangono a disposizione per eventuali informazioni in merito.

(A. Filippetti)



IRPEF anno 2025

Si informano gli associati che l'art. 16-ter della Legge di Bilancio 2025 (**Riordino delle detrazioni**) prevede che gli oneri e le spese sono ammessi in detrazione fino ad un ammontare massimo così specificato:

- a) 14.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- b) 8.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.



Tale ammontare viene così calcolato: moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Il coefficiente da utilizzare è pari a:

- a) 50%** se nel nucleo familiare non sono presenti figli
- b) 70%** se nel nucleo familiare è presente un figlio
- c) 85%** se nel nucleo familiare sono presenti due figli
- d) 100%** se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, i seguenti oneri e le seguenti spese:

- a)** le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
- b)** le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c)** le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4,

commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

I nostri uffici di zona rimangono a disposizione per eventuali informazioni in merito.

(A. Filippetti)



3) Corsi abilitativi per attività venatorie e per coadiutori al controllo faunistico – programma formativo anno 2025.

Informiamo gli Associati, che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna e Ferrara della Regione Emilia-Romagna ha pubblicato la Determina n° 4180 del 28-02-2025, di indizione esami ed approvazione dei **CORSI ABILITATIVI PER ATTIVITA' VENATORIE E PER COADIUTORI AL CONTROLLO FAUNISTICO- PROGRAMMA FORMATIVO ANNO 2025.**

Di seguito pubblichiamo il prospetto riepilogativo dei corsi in programma per l'anno 2025:

Ente o Associazione organizzatrice	Corso	Periodo di svolgimento
Federcaccia Bologna	Rilevatore per il monitoraggio della beccaccia	13-29 marzo
Arci Caccia Bologna	Rilevatore per il monitoraggio della beccaccia	05-10 aprile
URCA Bologna	Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva	09 aprile-16 maggio
Federcaccia Bologna	Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva	22 aprile-13 maggio
Federcaccia Ferrara	Coadiutore nell'attività di controllo faunistico per la specie cinghiale	19-27 maggio
Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna	Coadiutore nell'attività di controllo faunistico per le specie volpe, uccelli ittiofagi, corvidi, piccione, storno e cinghiale	10-20 giugno
URCA Bologna	Cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo	11-18 giugno

Ente o Associazione organizzatrice	Corso	Periodo di svolgimento
Federcaccia Ferrara	Cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo	30 giugno - 1° luglio
Federcaccia Ferrara	Coadiutore nell'attività di controllo faunistico per le specie volpe, uccelli ittiofagi, corvidi, piccione, storno	01 settembre – 07 ottobre
URCA Bologna	Cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone	2 settembre – 8 novembre
Federcaccia Bologna	Cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone	16 settembre - 06 novembre

Al momento non abbiamo ancora avuto informazioni dettagliate al riguardo delle modalità per iscriversi ai corsi e che vi forniremo appena ci verranno comunicate. Possiamo comunque indicare agli interessati che possono contattare direttamente gli Enti o Associazioni organizzatrici dei corsi per avere le informazioni necessarie.

(G. Guerrini)

4) Flussi: lavoratori immigrati Paesi a rischio.

L'immigrazione è sempre di attualità. Sul punto si segnala il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale che, relativamente al corrente 2025, individua (ai sensi art. 3 del D.L.n. 145/2024, conv. in legge n. 187/2024) i Paesi "a particolare rischio".

La predetta norma aveva infatti mutato le procedure pregresse, chiarendo che alle istanze di nulla osta al lavoro presentate dalla aziende per i cittadini extracomunitari originari di Paesi "a particolare rischio" (da individuarsi appunto con decreto dal Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale) non si potrà più applicare il silenzio-assenso, previsto dal T.U. immigrazione; come si ricorderà il decreto legge n. 145/2024 aveva disposto nell'immediatezza la sospensione delle istanze di nulla osta relative ai cittadini, fino alla data del 31 dicembre 2025, se provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka per i sospetti evidenti di irregolarità diffuse (di falsificazione documentale) ed anche in relazione alle indagini in corso da parte della magistratura anche considerato poi l'alto tasso di rigetto delle domande di visto.



Il nuovo decreto, valevole dal 26 febbraio 2025, stabilisce come paesi a rischio il Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka ed il Marocco (new entry).

La misura in esame è in pratica una misura preventiva di controllo di possibili abusi e vuole arginare lo sfruttamento dei migranti, la intermediazione illecita e ciò per le istanze 2025, non applicandosi per i detti paesi le semplificazioni procedurali introdotte, con il nuovo decreto flussi, per il rilascio del nulla osta al lavoro che, ovviamente in assenza di elementi impedienti od ostativi ed in presenza dei presupposti di legge era disposto in automatico dalla Questura territoriale (20 giorni per il lavoro stagionale, 60 giorni per il lavoro non stagionale).

Per i lavoratori in ingresso da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka e Marocco quindi il nulla osta sarà rilasciato subordinatamente al parere favorevole della Questura competente e dopo la verifica preliminare da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL).

(M. Mazzanti)

5) INPS - Nuovo regime sanzionatorio. EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA: Aziende Alluvionate Maggio 2023 - INPS Tariffazione Contributi Agricoli Unificati III trimestre 2024.

Con messaggio_n. 827 del 6 marzo 2025 la direzione generale inps ha diramato le disposizioni operative per l'utilizzo delle nuove funzioni procedurali per la gestione del comparto "agricoltura". il messaggio riepiloga le modifiche apportate alla tariffazione della contribuzione agricola ed illustra il nuovo sistema sanzionatorio e di rateizzazione. particolarmente interessante la disciplina dettata in tema sanzionatorio in agricoltura.

1. omissione contributiva (sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000).

Questo il nuovo regime sanzionatorio valevole a partire dalla contribuzione relativa al trimestre luglio, agosto e settembre 2024, tariffati con scadenza di pagamento 17 marzo 2025:

- nel caso di pagamento in ritardo della contribuzione ordinaria rispetto alla scadenza prevista, se la stessa è integralmente versata entro i successivi 120 giorni, è calcolata una sanzione pari al tur fino al tetto massimo del 40% della contribuzione dovuta (oltre il tetto massimo maturano gli interessi di mora).
- nel caso il pagamento avvenga con un ritardo superiore ai 120 giorni dalla data di scadenza, la sanzione applicata è pari al tur maggiorato del 5,5% fino al tetto massimo del 40% della contribuzione dovuta; se viene raggiunto il tetto massimo, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora.

2. evasione contributiva (sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)

Il nuovo regime del ravvedimento operoso, che viene applicato ai periodi contributivi tardivi trasmessi spontaneamente entro dodici mesi dal termine di scadenza ordinario, prevede che:

- nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro il termine di scadenza indicato nella sezione "modalità di pagamento" del nuovo avviso di tariffazione (di cui si allega al presente messaggio il modello), si applica⁶ la sanzione per evasione nella misura ridotta corrispondente al tur maggiorato del 5,5%;



il termine di scadenza indicato nella sezione "modalità di pagamento" del nuovo avviso di tariffazione (di cui si allega al presente messaggio il modello), si applica la sanzione per evasione nella misura ridotta corrispondente al tur maggiorato del 5,5%;

- nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dal termine di pagamento sopra indicato, il calcolo delle sanzioni sarà effettuato al tasso del tur più la maggiorazione del 7,5 %;
- il mancato pagamento entro 60 giorni comporta l'applicazione della ordinaria sanzione del 30% in ragione d'anno fino a un massimo del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti; nel caso in cui venga raggiunto il tetto massimo, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora.

3. accertamento contributivo (sanzioni civili in presenza di accertamento contributivo (art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000)

La lettera b-bis del comma 8, art. 116 legge 388/2000 si applica agli accertamenti d'ufficio e/o verbali ispettivi notificati a decorrere dal 1° settembre 2024. la norma prevede la riduzione del 50% delle sanzioni civili (per omissione oppure, a seconda dei casi, per evasione) purché il pagamento venga effettuato integralmente entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.

Il messaggio chiarisce inoltre alcuni aspetti relativi all'adeguamento automatico dell'estratto conto aziendale, illustra i nuovi prospetti esposti nell'avviso di tariffazione, le regole per il calcolo delle quote integrative/associative e nuovi codici tributo, le novità inerenti le operazioni sui crediti e le rateazioni.

Con altra comunicazione del 7 marzo 2025, l'INPS ha illustrato le procedure adottate in relazione alle riduzioni contributive (analoghe a quelle proprie delle zone svantaggiate) spettanti alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana insediate nelle zone colpite dall'alluvione del maggio 2023.

La nota chiarisce le modalità di pagamento dei primi due trimestri 2024 già oggetto di sospensione. In specie si rileva come l'importo dell'esonero dovuto (rubricato "Emilia 2024") per il I ed il II trimestre 2024 è rilevabile dall'Estratto conto dell'azienda agricola cui si applica la misura agevolativa. Il pagamento è previsto utilizzando la *codeline* originarie (già comunicata dall'INPS in corrispondenza della tariffazione del I e del II trimestre 2024 e presente nel Cassetto previdenziale dell'azienda). Si rimarca come l'azienda potrà integrare la contribuzione INPS con quella accessoria.

L'INPS, per le aziende alluvionate aventi diritto all'esonero, relativamente al III trimestre 2024 ha già provveduto ad adeguare la tariffazione secondo le nuove modalità.

(M. Mazzanti)

6) Confagricoltura (ANPA).

E' stata siglata una convenzione tra ANPA Confagricoltura e EssilorLuxottica con promozioni e servizi dedicati su occhiali da vista, occhiali da sole e prodotti ottici acquistati presso i negozi di Ottica Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision.



La promozione è valida per:

- Tutti gli associati ANPA Confagricoltura
- Tutti i dipendenti confederali, delle sedi regionali, provinciali e i loro familiari.

Inoltre, sono state rinnovate alcune convenzioni con Hotel e Villaggi dislocati in varie località italiane, con sconti dal 10% al 15%:

Mare:

- Bluserena Villaggi e Hotel (Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Abruzzo)
- Nicolaus Hotel e Villaggi mare (Toscana, Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania)
- ITI Marina Hotel – *Sardegna*
- Saracen Sands Hotel – *Isola delle Femmine (PA)*
- Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando – *Ischia*
- Park Hotels Sicilia (*Giardini Naxos e Letojanni*) e *Lago di Garda*

Montagna:

- Bluserena-Hotel Sansicario

Soggiorni termali:

Montegrotto Terme (PD)

- Hotel Petrarca
- Hotel Marconi

Per maggiori informazioni i dipendenti e i nostri associati pensionati possono contattare il Patronato Enapa alla mail bologna@enapa.it (E. Sangiorgi)